

**DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2012**  
**41/2012/A/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI**  
**OBBLIGHI INFORMATIVI VOLTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI**  
**DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 9 febbraio 2012

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. n. 93/11), recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del Decreto-Legge 70/2011 recante, tra l'altro, disposizioni relative alla misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese (di seguito: legge n. 106/2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 luglio 2008, GOP 36/08 che ha tra l'altro istituito il Nucleo interdirezionale per la semplificazione della regolazione (di seguito: Nucleo per la semplificazione);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- le deliberazioni dell'Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11 e 6 dicembre 2011 GOP 55/11, con le quali l'Autorità ha adottato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento e la nuova struttura organizzativa in vigore dall' 1 gennaio 2011 (di seguito: Regolamento).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera a) della legge n. 481/95 consente all'Autorità di richiedere, a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità, nei settori di competenza, informazioni e documenti volti all'espletamento delle proprie funzioni;

- le direttive comunitarie 2009/72/CE, 2009/73/CE riconoscono alle autorità di regolazione degli Stati membri dell'Unione europea, quindi anche all'Autorità, di poter effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e di richiedere alle imprese, operanti in tali settori, tutte le informazioni pertinenti all'assolvimento dei propri compiti;
- l'esercizio delle funzioni di regolazione e di controllo, da parte dell'Autorità, ha comportato, nel tempo, una notevole stratificazione di obblighi informativi in capo ai soggetti regolati, sia attraverso la successione di nuove regolazioni, sia in esito a esigenze conoscitive e di approfondimento su temi specifici; tali obblighi si sono aggiunti a quelli di natura statistica e/o amministrativa richiesti ai medesimi soggetti da altri Enti istituzionali.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, sinora previsti dall'Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni;
- in relazione alla notevole entità e articolazione dei predetti obblighi, effettuare una ricognizione dei medesimi, considerando anche eventuali obblighi statistici e/o amministrativi stabiliti da altri Enti;
- coinvolgere, nella predetta attività ricognitiva, propedeutica anche alla misurazione degli oneri amministrativi in carico ai soggetti regolati, di cui alla legge n. 106/2011, tutte le Direzioni e i Dipartimenti dell'Autorità interessati

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, previsti dall'Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Strategie e Studi, con il supporto di tutte le Direzioni e i Dipartimenti dell'Autorità interessati, compresi la Direzione Vigilanza e Controlli ed il Nucleo per la Semplificazione;
3. di prevedere che il responsabile del procedimento, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo delle predette attività conoscitive, possa:
  - costituire gruppi di lavoro interni all'Autorità, che vedano la partecipazione delle Direzioni e dei Dipartimenti interessati, per lo svolgimento dell'attività di ricognizione, volta a verificare la natura e l'entità degli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall'Autorità, nonché ad acquisire, da questi ultimi, elementi utili per una valutazione delle esigenze di semplificazione;
  - aprire tali gruppi di lavoro anche ad altri enti istituzionali interessati, ivi compresa la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
  - convocare audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili;

- rendere disponibili documenti ricognitivi o di consultazione entro 120 giorni dall'adozione della presente deliberazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 febbraio 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*